

- (7) Le condizioni o le clausole tipo di assicurazione diretta ed i prospetti tipo per illustrare i benefici della polizza di assicurazione sulla vita hanno il vantaggio di offrire al contraente un miglior confronto delle offerte ed una più grande omogeneità dei rischi ammessi. Tuttavia essi non possono condurre alla standardizzazione dei prodotti o al vincolo dei clienti. Di conseguenza, l'esenzione sarà applicata a condizione che essi non siano vincolanti, bensì servano unicamente da modello.
- (8) In particolare, le condizioni tipo non devono comportare qualsivoglia esclusione sistematica di specifici tipi di garanzia senza prevedere la possibilità esplicita di estendere convenzionalmente la garanzia, e non possono prevedere di mantenere la relazione contrattuale con il contraente per un periodo eccessivo, o oltre quanto è stato pattuito inizialmente. Tutto ciò lascia impregiudicati gli obblighi legali derivanti dal diritto europeo e nazionale.
- (9) Inoltre, il regolamento deve stabilire che queste condizioni siano comunicate, in particolare, al contraente e siano accessibili a chiunque vi sia interessato al fine di garantire una reale trasparenza e, di conseguenza, un beneficio per i consumatori.
- (10) La costituzione di consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, destinati a garantire, un numero indeterminato di rischi, deve essere considerata favorevolmente in quanto permette ad un elevato numero di imprese di entrare nel mercato col risultato di accrescere la capacità di garantire, in particolare, rischi difficilmente garantibili per la loro dimensione, rarità o novità.
- (11) Tuttavia, per garantire l'effettiva concorrenza, il regolamento deve fare sì che l'esenzione sia accordata a tali consorzi a condizione che i partecipanti non detengano una parte troppo grande del mercato di cui trattasi, oltrepassando una data percentuale. La percentuale del 15 % sembra appropriata per quanto riguarda consorzi di coriassicurazione. Per quanto riguarda i consorzi di coassicurazione la percentuale deve essere ridotta al 10 % in quanto il meccanismo delle coassicurazioni richiede uniformità di condizioni e premi commerciali, cosicché la concorrenza residua tra i membri di un consorzio di coassicurazione è particolarmente ridotta. Per la copertura dei rischi catastrofici o aggravati, queste percentuali possono riferirsi unicamente alla parte di mercato del consorzio.
- (12) Per i consorzi di coriassicurazione, il regolamento deve ricomprendere la fissazione in comune dei premi di rischio, che coprono il costo probabile del rischio da garantire. Deve inoltre garantire la fissazione dei costi di esercizio della coriassicurazione e la remunerazione dei partecipanti nella loro qualità di coriassicuratori.
- (13) Nei due casi bisogna ammettere che la garanzia del consorzio, per i rischi che gli sono conferiti, sia subordinata all'applicazione di condizioni di copertura comuni o concordate, la sottoscrizione obbligatoria dell'accordo prima del regolamento di grandi rischi, il negoziato in comune della retrocessione e il divieto di retrocedere le quote proprie. L'obbligo di conferire tutti i rischi al consorzio deve comunque essere escluso poiché costituirebbe una restrizione eccessiva della concorrenza.
- (14) La costituzione di consorzi composti unicamente di compagnie di riassicurazione non deve essere inclusa in questo regolamento, data l'insufficiente esperienza acquisita in questo settore.
- (15) La nuova strategia in materia d'armonizzazione tecnica e di normalizzazione, definita nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985⁽¹⁾ e la strategia globale in materia di certificazione e prove presentata dalla Commissione nella comunicazione al Consiglio del 15 giugno 1989⁽²⁾, approvata dal Consiglio nella risoluzione del 21 dicembre 1989⁽³⁾, costituiscono elementi essenziali per il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in maniera particolare la concorrenza, in quanto si basano su principi uniformi di qualità nell'insieme della Comunità.
- (16) Al fine di promuovere tali « principi di qualità », la Commissione permette alle compagnie di assicurazione di riunirsi per stabilire le caratteristiche tecniche e le regole relative alla valutazione ed al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza, che nel limite del possibile dovrebbero essere uniformi a livello europeo costituendo la concreta attuazione dei principi stessi.
- (17) La cooperazione relativa al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza, incluse le apparecchiature di prevenzione, nonché delle imprese incaricate della loro installazione e manutenzione è utile in quanto evita la necessità del rilascio di singoli riconoscimenti. A tale scopo il regolamento deve definire le condizioni di esenzione per la definizione di caratteristiche tecniche e per le procedure di valutazione delle apparecchiature di sicurezza nonché delle imprese addette alla loro installazione e manutenzione. Queste condizioni hanno lo scopo di garantire che la domanda di valutazione possa essere presentata da tutti i fabbricanti e dalle imprese di installazione e di manutenzione e che la valutazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e ben definiti.
- (18) Infine, questi accordi non devono condurre ad una enumerazione limitativa ed ogni impresa deve rimanere libera di accettare apparecchiature o imprese di installazione o manutenzione non riconosciute secondo la procedura comune.

(1) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

(2) GU n. C 267 del 19. 10. 1989, pag. 3.

(3) GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1.